Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore salute@certregione.fvg.it terzosettore@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5569 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

CONTRIBUTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE PRESSO COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE NELLA SEZIONE B) DELL'ALBO REGIONALE

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

annualità contributiva 2024

La <u>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</u> da presentarsi per l'ammissione della domanda è elencata nella <u>TABELLA 2 e i dati</u> da indicarsi nei moduli <u>sono tutti</u> <u>OBBLIGATORI</u> e non facoltativi.

OGGETTO DELL'INCENTIVO

Le iniziative oggetto di contributo, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 20/2006 e del regolamento regionale emanato con DPReg. n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii., di seguito Regolamento, **sono le seguenti**:

- a) assunzione di personale svantaggiato e molto svantaggiato;
- **b)** assunzione di lavoratori con disabilità;
- c) mantenimento in occupazione di lavoratori svantaggiati;
- **d)** servizio di tutoraggio per:
 - 1) lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti;
 - 2) lavoratori con disabilità;
 - 3) lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione.

I relativi contributi possono essere richiesti sia in osservanza del regime di aiuti "de minimis" (ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, di seguito "de minimis" generale, ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, di seguito "de minimis" agricolo), sia in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel dettaglio, le iniziative che possono essere oggetto di contributo, vengono riportate nella pagina seguente, nella Tabella 1.

Tabella 1:

rif. lett.	Iniziativa oggetto di contributo	Avvio dell'iniziativa	Periodo di ammissibilità della spesa			
a)	Assunzione di persone svantaggiate quali individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 ¹	L'assunzione deve collocarsi tra il 1° aprile 2023 (successivamente alla scadenza del termine di presentazione domanda dell'anno precedente) e il 24 aprile 2024 (il termine ultimo di presentazione della domanda dell'anno in corso).	Costi salariali dei 12 mesi successivi alla data di assunzione			
	Assunzione di persone svantaggiate quali individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014²	L'assunzione deve collocarsi tra il 1° aprile 2023 (successivamente alla scadenza del termine di presentazione domanda dell'anno precedente) e il 24 aprile 2024 (il termine ultimo di presentazione della domanda dell'anno in corso).	Costi salariali dei 24 mesi successivi alla data di assunzione			
b)	Impiego dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 ³	Anno di presentazione della domanda: l lavoratori con disabilità possono essere stati anche già assunti in esercizi precedenti ed ivi risultare occupati senza soluzione di continuità.	Costi salariali riferiti all'anno di presentazione della domanda			
c)	Mantenimento in occupazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 ⁴	L'assunzione del lavoratore mantenuto in occupazione deve essere avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022	Costi salariali riferiti a tutti i 12 mesi dell' anno precedente quello di presentazione della domanda			
d) 1)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone svantaggiate assunte, in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	12 mesi dall'assunzione del personale svantaggiato assistito. L'assunzione del personale svantaggiato assistito deve avvenire tra il 1° aprile 2023 (successivamente alla scadenza del termine di presentazione domanda dell'anno precedente e il 24 aprile 2024 (il termine ultimo di presentazione della domanda dell'anno in corso).	Costi salariali del personale addetto all'assistenza e formazione delle persone svantaggiate per un periodo di 12 mesi successivi alla data di assunzione dell'assistito			
	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone molto	24 mesi dall'assunzione del personale molto svantaggiato assistito. L'assunzione del personale svantaggiato assistito deve avvenire tra il 1° aprile 2023 (successivamente alla scadenza del	Costi salariali del personale addetto all'assistenza e formazione delle persone molto			

_

¹ Il contratto deve avere esclusivamente natura di lavoro subordinato avente una durata minima di 12 mesi continuativi o su più contratti successivi senza interruzione cronologica tra loro, la cui durata complessiva minima sia anch'essa pari a 12 mesi.

² Il contratti successivi senza interruzione cronologica tra loro, la cui durata complessiva minima di 24 mesi continuativi o su più contratti successivi senza interruzione cronologica tra loro, la cui durata complessiva minima sia anch'essa pari a 24 mesi.

³ Il contratto deve avere esclusivamente natura di lavoro subordinato

⁴ Il contratto deve avere esclusivamente natura di lavoro subordinato

rif. lett.	Iniziativa oggetto di contributo	Avvio dell'iniziativa	Periodo di ammissibilità della spesa
	svantaggiate, assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	termine di presentazione domanda dell'anno precedente) e il 24 aprile 2024 (il termine ultimo di presentazione della domanda dell'anno in corso)	svantaggiate per un periodo di 24 mesi successivi alla data di assunzione dell'assistito
d) 2)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità assunte, in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Anno di presentazione della domanda: I lavoratori con disabilità assistiti possono essere stati anche già assunti in esercizi precedenti ed ivi risultare occupati senza soluzione di continuità.	Costi salariali riferiti all'anno di presentazione della domanda
d) 3)	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006 mantenute in occupazione , limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	L'assunzione del lavoratore svantaggiato assistito deve essere avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022	Costi salariali riferiti al periodo da gennaio a dicembre dell' anno precedente quello di presentazione della domanda

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'anno 2024⁵, in via eccezionale, la domanda di contributo deve essere presentata dalle ore 9:15 del 25 marzo 2024 ed entro le ore 16:30 del 24 aprile 2024.

Inserimento della domanda - sistema IOL:

L'inoltro dell'istanza deve avvenire **esclusivamente attraverso il sistema IOL (Istanze On Line)**, accessibile dalla pagina del sito internet della Regione F.V.G. dedicata alla presente misura di incentivazione (<u>www.regione.fvg.it</u> → <u>Aree tematiche</u> → <u>Famiglia, casa, sociale, terzo settore</u> → <u>Cooperazione sociale</u> → <u>Contributi per l'occupazione di persone svantaggiate presso cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale</u>). Non sono accettate altre modalità di inoltro dell'istanza pena l'inammissibilità della medesima. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di cui sopra.

L'accesso al sistema IOL si effettua esclusivamente previa autenticazione "forte", cioè attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale:

- associata al codice **SPID** (cliccando su "Entra con SPID") oppure
- dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quale la CNS (Carta nazionale dei servizi), la CRS (Carta regionale dei servizi) e la maggior parte delle firme digitali (cliccando su "Entra con LoginFVG").

⁵ Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del Regolamento e dell'articolo 8, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (legge di stabilità 2024) e visto il decreto del Direttore centrale n. 11487/GRFVG del 12 marzo 2024 pubblicato sul sito regionale in data 19 marzo 2024.

ATTENZIONE!

VA PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER CIASCUNA INIZIATIVA DI IN<mark>TERES</mark>SE. LA DOMANDA PER SPESE DI TUTORAGGIO E' UNICA.

(VEDASI ELENCO INIZIATIVE INDICATO IN "OGGETTO DELL'INCENTIVO", LETTERE DA A) A D))

LA SCELTA DELL'INIZIATIVA E' VINCOLANTE⁶

Numero massimo di domande ammesse:

E' ammessa la presentazione di **una sola domanda per iniziativa**⁷. Nel caso di presentazione di più domande, verrà in una prima fase istruita **l'ultima pervenuta in ordine cronologico**. Le altre domande verranno invece istruite solamente nei limiti della disponibilità dei fondi stanziati.

Si precisa che il **tutoraggio è considerato unica iniziativa**, pertanto **dovrà essere presentata un'unica istanza per le tre categorie di tutoraggio**:

- 1) TUTOR per lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti;
- 2) TUTOR per lavoratori con disabilità;
- 3) TUTOR per lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione.

Nel caso in cui siano presentate più domande per il tutoraggio (ad esempio una domanda per tutor disabili e una successiva domanda per tutor svantaggiati), la prima istanza presentata (tutor disabili) sarà istruita solamente nei limiti della disponibilità dei fondi stanziati.

Sostituzione di una domanda già presentata:

Nel caso emerga la necessità, per la cooperativa sociale richiedente, di **sostituire un'istanza** precedentemente **inviata** tramite IOL - operazione da effettuarsi inderogabilmente entro il termine finale di presentazione delle domande - si dovrà operare unicamente per mezzo della seguente procedura:

- 1) Invio di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di ritiro della domanda precedentemente presentata (che verrà pertanto archiviata);
- 2) Inoltro, tramite IOL, della nuova domanda che andrà a sostituire integralmente la precedente (che sarà l'unica ad essere considerata valida e, conseguentemente, istruita, dall'Ufficio competente).

Non è in alcun modo <u>ammissibile la sostituzione</u> di domande già presentate con l'inoltro <u>a mezzo pec</u> di una nuova domanda.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA DOMANDA

ATTENZIONE! NOVITA' RILEVANTE!

AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 BIS, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO, I SOTTO ELENCATI MODULI SONO ALLEGATI OBBLIGATORI, DA PRESENTARSI INSIEME ALLA DOMANDA, A PENA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA MEDESIMA

⁶ Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 quater, del Regolamento, l'istruttoria della domanda di contributo è espletata con esclusivo riferimento all'iniziativa (selezionata in sede di inserimento della domanda) indicata nel modulo di domanda e scelta tra quelle di cui all'Allegato A al Regolamento.

⁷ Le iniziative oggetto di istanza sono elencate in forma tabellare nell'Allegato A al Regolamento.

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta e resa disponibile nella pagina relativa alla misura di intervento "Contributi a favore dell'occupazione di persone svantaggiate presso cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale", nella sezione dedicata alla cooperazione sociale del sito internet istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it. La mancata trasmissione di uno o più dei documenti obbligatori di cui all'articolo 33 bis, commi 3 e 4 del Regolamento determina l'inammissibilità della domanda.

I documenti da inserire nel sistema informatico IOL accessibile dalla medesima pagina del sito regionale, sono riportati nella Tabella 2.

Tabella 2:

Pr.	Descrizione IOL	Indicazioni operative	Obbligatorietà
1	Domanda di contributo	Il modulo pdf viene creato automaticamente dal sistema a seguito dell'inserimento dei dati nelle videate proposte da IOL	SI' , da presentarsi sempre
2	Dichiarazione allegata alla domanda (Dom_Co)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_Co - Dichiarazione allegata alla domanda", debitamente compilato.	SI' , da presentarsi sempre
3	Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa (Dom_C1)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_C1 – Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di contributo", debitamente compilato.	SI ', da presentarsi sempre
4	Dichiarazione elementi qualificativi (Dom_2)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_2 - Dichiarazione elementi qualificativi", debitamente compilato.	SI' , da presentarsi sempre
5	Dichiarazione "de minimis" ex Reg. (UE) n. 2023/2831 e/o n. 1408/2013 e/o dichiarazione di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 (Dom_3 oppure Dom_4)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_3 – Dichiarazione "de minimis"", debitamente compilato (la dichiarazione si riferisce sia al regime di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 sia a quello di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013) e/o inserire il pdf del modulo denominato " Dom_4 – Dichiarazione ai sensi del regolamento (UE) n.651/2014", debitamente compilato.	SI', da presentarsi sempre uno dei due (o anche entrambi nel caso di domanda presentata per spese di tutoraggio), a seconda del regime di aiuti prescelto e indicato nella dichiarazione allegata alla domanda (modulo "Dom_Co")
6	Elenco personale svantaggiato e molto svantaggiato assunto (Dom_C2)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_C2 – Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti", debitamente compilato.	SI', per assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati è da presentarsi sempre
7	Elenco personale con disabilità assunto (Dom_C3)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_C3 - Lavoratori con disabilità assunti", debitamente compilato.	Sl', per assunzione (e/o mantenimento) di lavoratori con disabilità è da presentarsi sempre
8	Elenco lavoratori svantaggiati occupati mantenuti in occupazione (Dom_C4)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_C4 – Lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione", debitamente compilato.	SI', solo per lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione è da presentarsi sempre

9	TUTOR per lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati assunti	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_C6 - TUTOR per lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti", debitamente compilato	SI', solo per tutoraggio di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti è
	(Dom_C6)		da presentarsi sempre
10	TUTOR per lavoratori con disabilità (Dom_C7)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_C7 - TUTOR per lavoratori con disabilità assunti", debitamente compilato.	SI', solo per tutoraggio di lavoratori con disabilità assunti (e/o mantenuti in occupazione) è da presentarsi sempre
11	TUTOR per lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione (Dom_C8)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_C8 - TUTOR per lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione", debitamente compilato.	Sl', solo per tutoraggio di lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione è da presentarsi sempre
12	Curriculum vitae TUTOR (di TUTTI i Tutor)	Inserire il pdf del curriculum vitae del personale, dal quale deve risultare il possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza professionale almeno triennale nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate	SI', per tutte le specifiche forme di tutoraggio è da presentarsi sempre
13	Procura al soggetto esterno delegato a presentare la domanda (Dom_5)	Inserire in formato pdf il documento denominato " Dom_5 – Procura per la presentazione della domanda", sottoscritto (con firma digitale o autografa e allegato un valido documento di riconoscimento) dal legale rappresentante della cooperativa sociale rappresentata	SI', se la domanda è inserita in IOL da un terzo soggetto è da presentarsi sempre

Si segnala che **l'importo** globale dell'iniziativa **per attività di tutoraggio che va indicato in IOL,** in sede di inserimento dei dati, **dev'essere quello riproporzionato** in base alla percentuale di ore di tutoraggio effettivamente svolte/previste.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ATTENZIONE!

VA PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER CIASCUNA INIZIATIVA DI INTERESSE. LA DOMANDA PER SPESE DI TUTORAGGIO E' UNICA.

(VEDASI ELENCO INIZIATIVE INDICATO IN "OGGETTO DELL'INCENTIVO", LETTERE DA A) A D))

I documenti in formato pdf inseriti nel sistema IOL NON devono essere firmati digitalmente se non nel caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto terzo, munito di procura. In tal caso, la procura stessa e tutte le altre dichiarazioni compilate dal legale rappresentante della cooperativa sociale rappresentata, devono essere da quest'ultimo sottoscritte con firma digitale oppure firma autografa con allegato un valido documento di riconoscimento.

La sottoscrizione digitale della domanda inserita in IOL si intende apposta dopo aver progressivamente compilato e confermato tutti i dati inseriti nelle videate che compongono il sistema, <u>cliccando</u> nell'ultima videata <u>sul tasto convalida e trasmetti</u>⁸. A trasmissione avvenuta il sistema invierà una notifica via e-mail.

→ Si invita a completare la compilazione (comprensiva del caricamento degli allegati) e a trasmettere la domanda di contributo entro le 24 ore antecedenti la scadenza per la presentazione (pertanto, entro le ore 16:30 del 23/04/2024), al fine di evitare eventuali inconvenienti connessi alla concentrazione delle richieste negli ultimi istanti di apertura dei termini.

Si sottolinea che **non saranno opponibili alla mancata convalida e trasmissione della domanda eventuali problemi tecnici** legati a disservizi di rete ovvero a indisponibilità di servizi forniti da terzi e indipendenti dall'Amministrazione regionale, considerato il tempo a disposizione per la preparazione della domanda on line.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI DOMANDA

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

Modulo "Dom_Co – Dichiarazione allegata alla domanda"

Sezione dedicata alle ulteriori DICHIARAZIONI

Si raccomanda di indicare un solo codice Ateco 2007 riferibile, in via principale e/o prevalente, all'iniziativa prospettata nell'istanza di contributo. Solo nel caso di spese presentate per attività riconducibili <u>anche</u> al settore agricolo, indicare un codice Ateco 2007 per le attività nell'ambito di tale settore e uno per le attività in ambito generale, specificando a fianco di ciascun codice il settore a cui fa riferimento.

• Parte II della dichiarazione dedicata alla DIMENSIONE D'IMPRESA

Dimensioni aziendali e requisiti di PMI

I criteri che devono essere valutati, ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le micro, piccole e medie imprese (PMI) oppure tra le grandi imprese, sono: il numero di addetti, il fatturato e/o il totale di bilancio. La categoria delle PMI è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La categoria residuale delle grandi imprese, invece, è costituita da tutte quelle imprese che occupano come minimo 250 persone e che hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore ai 43 milioni di euro.

I dati per calcolare gli occupati e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua.

Occupati (ULA)

Il numero degli occupati va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato L'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante un anno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavorati stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Fanno parte degli occupati:

- a) i dipendenti dell'impresa;
- b) i titolari dell'impresa individuale;
- c) i soci che svolgono regolare attività nell'impresa e percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

⁸ Articolo 65, comma 1, lettera b) del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non fanno parte degli occupati:

- a) apprendisti o studenti con contratto di apprendistato, di formazione professionale o di inserimento;
- b) il personale in cassa integrazione straordinaria o in deroga;
- c) i periodi relativi ai congedi per maternità, paternità o parentali;
- d) i lavoratori somministrati (interinali).

Dati finanziari: fatturato annuo e totale di bilancio annuo

I dati finanziari idonei alla valutazione delle dimensioni dell'impresa sono due:

a) il fatturato annuo che è l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell'impresa diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti disposizioni del codice civile;

b) il totale di bilancio è il totale dell'attivo patrimoniale di bilancio (voci A, B, C e D).

Tra i due dati va considerato quello che assume il valore più favorevole all'impresa.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, desumono il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi e l'attivo patrimoniale dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Le imprese di nuova costituzione che alla data della domanda non dispongono ancora di bilancio approvato (o dichiarazione dei redditi) indicano l'attivo patrimoniale e il numero di occupati alla data della domanda.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della dichiarazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della dichiarazione.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Imprese associate e collegate

Ai fini della puntuale definizione delle dimensioni dell'impresa, è necessario individuare se l'impresa richiedente può definirsi autonoma ovvero se, al contrario, presenta imprese collegate o associate. In quest'ultimo caso, infatti, ai dati propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato, dovranno essere sommate le ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate e collegate all'impresa medesima.

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le imprese si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

Impresa autonoma (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

- 1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- 2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici (a parte talune eccezioni);
- 3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

Impresa associata (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma.

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Per determinare la dimensione d'impresa, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D. TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

Impresa collegata (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga, ad esempio, che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati. l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

> RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo "Dom C1 – Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di contributo"

L'iniziativa prospettata deve essere connessa con l'attività o le attività svolta/e dall'istante e ciò deve essere debitamente evidenziato nella relazione illustrativa. Si invita a redigere una relazione sintetica ma esaustiva.

Prendiamo ad esempio una domanda di contributo per il mantenimento in occupazione di personale svantaggiato presentata in regime di aiuti "de minimis" ai sensi sia del regolamento (UE) 2023/2831 ("de minimis" generale), sia del regolamento (UE) 1408/2013 ("de minimis" per il settore agricolo). Nella relazione devono essere indicate le specifiche attività svolte dalle persone occupate all'interno del settore agricolo ed i cui costi salariali sono stati presentati in sede di domanda (ad esempio: coltivazione ortaggi presso azienda agricola) e, parimenti, le attività del personale operante negli altri settori ammissibili i cui costi salariali sono stati, allo stesso modo, indicati in sede di domanda (ad esempio: servizio di pulizia presso edifici/aree pubbliche e private; ristorazione; servizio di sgombero; facchinaggio e movimentazione merci).

> ELENCO LAVORATORI MANTENUTI IN OCCUPAZIONE

Modulo "Dom_C4 – Lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione"

I costi salariali (riferiti a ciascun lavoratore) che costituiranno oggetto di contributo sono quelli riferiti **a tutti i 12 mesi** dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Si specifica che, nel caso in cui i costi salariali presentati (sempre con riferimento a ciascun singolo lavoratore) non comprendano l'intero anno, quei medesimi costi saranno ammissibili a contribuzione se le relative motivazioni rientrino nelle casistiche indicate all'interno della **TABELLA RICOGNITIVA RIGUARDANTE I SOGGETTI LE CUI RETRIBUZIONI <u>NON COPRONO</u> TUTTE LE MENSILITA' DELL'ANNO DI RIFERIMENTO,** inclusa nel modulo. Ricorrendo tali circostanze, la succitata tabella va debitamente compilata nella o nelle parti che interessano. L'assunzione dei lavoratori mantenuti in occupazione (e per i quali si richiede contributo) deve essere avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Pertanto, le mensilità che dovranno essere presentate sono quelle che vanno da gennaio 2023 a dicembre 2023.

> CURRICULUM VITAE DEI TUTOR

Si ricorda che i curriculum vitae devono contenere gli elementi necessari a dimostrare il possesso, da parte dei tutor, dell'"adeguato titolo di studio" oppure della "comprovata esperienza professionale" nel campo dell'assistenza di persone svantaggiate assunte o con disabilità, requisito richiesto a priori al fine del successivo esame e verifica di ammissibilità delle spese presentate. Si considera adeguata un'esperienza professionale almeno triennale nel campo considerato. Il CV deve riportare l'indicazione che il tutor risulta adibito ad attività di assistenza di persone svantaggiate assunte/disabili. In caso contrario, i relativi costi salariali non potranno essere ammessi a contributo. Si ribadisce infine che i CV devono essere sempre datati e sottoscritti e redatti preferibilmente nel formato europeo.

> TUTOR PER LAVORATORI SVANTAGGIATI MANTENUTI IN OCCUPAZIONE

Modulo "Dom_C8 – TUTOR per lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione"

Per la compilazione del presente modulo valgono, sia in relazione al/ai tutor sia in relazione ai lavoratori da esso/i assistiti, le indicazioni fornite nel precedente Modulo "**Dom_C4** – Lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione", con la specifica che il tutor può operare non solo svolgendo attività di assistenza ma anche di formazione delle persone svantaggiate mantenute in occupazione.

Inoltre si precisa che sono ammissibili anche i costi salariali che non coprono l'intero anno precedente quello di presentazione della domanda qualora la cooperativa abbia affidato al/i tutor le funzioni di assistenza e formazione del/i lavoratore/i (mantenuto/i in occupazione solamente per un determinato periodo dell'anno stesso).

Nel caso in cui, invece, si verifichi la sospensione temporanea dell'attività di tutoraggio per uno o più periodi dell'anno a causa dell'assenza di uno o più dei lavoratori assistiti, i costi salariali del/i tutor saranno ammissibili a contribuzione se la/e assenza/e dei lavoratori rientri/rientrino tra le casistiche indicate all'interno della TABELLA RICOGNITIVA RIGUARDANTE I LAVORATORI SVANTAGGIATI ASSISTITI LE CUI RETRIBUZIONI NON COPRONO TUTTE LE MENSILITA' DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, inclusa nel modulo. Ricorrendo tali circostanze, la succitata tabella va debitamente compilata nella o nelle parti che interessano.